

S T A T U T O

della

"Fondazione Ahref"

Sezione I - Disposizioni preliminari

1. Denominazione, sede e natura giuridica

(1) La **"Fondazione Ahref"**, ha sede in Trento, non ha scopo di lucro ed opera nel campo dello studio e della ricerca secondo le finalità delineate nell'articolo seguente.

L'eventuale trasferimento in altra sede, purché nel territorio del comune di Trento, potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione che potrà, inoltre, promuovere o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità.

2. Scopi e finalità della "Fondazione Ahref"

(1) **Le finalità e gli scopi che la Fondazione Ahref si propone, sono:**

1. studiare, ricercare e analizzare Internet e i media, in particolare i loro effetti economici, politici, sociali e culturali sulla società, studiare i media sociali, il ruolo dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese nella generazione di informazioni;

2. condividere strumenti e servizi di informazione e conoscenza per il cittadino nei rapporti con le istituzioni, le imprese, la pubblica amministrazione e tutti gli attori sociali, valutare e incentivare la qualità dell'informazione, studiare e incentivare forme innovative di finanziamento dell'informazione e dei soggetti che generano informazione;

3. studiare i possibili scenari futuri e innovativi delle interazioni tra Internet, il sistema dei media, il sociale, l'economia e la tecnologia, l'innovazione nei linguaggi, nel design e nelle tecnologie dei contenitori di informazione;

4. educare i cittadini alla produzione di informazione, alla decodifica dei messaggi proposti dai media, studiare e valorizzare le dinamiche sociali, collegate ai media, orientate allo sviluppo della civile convivenza e della qualità culturale dell'informazione;

5. contribuire alla creazione del bene relazionale, del capitale umano che diventa sociale, di contenuti delle conversazioni orizzontali tra le persone, la Pubblica Amministrazione e le imprese;

6. sensibilizzare a queste tematiche la società e in particolare la scuola;

7. trasferire le conoscenze e i risultati della ricerca ai cittadini, alle istituzioni, alle imprese e al mondo del lavoro;

8. promuovere e sviluppare progetti, che potranno anche ricomprendere progetti-pilota finalizzati a sperimentare, verificare e diffondere le idee emerse in sede di ricerca, coerenti con i propri scopi e finalità a livello locale, nazionale e internazionale anche con attenzione ai paesi del sud del mondo;

9. svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, realizzare e produrre eventi multimediali, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi.

(2) Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione si avvarrà del Fondo di dotazione e del Fondo di gestione, di cui al successivo art. 21, e ricorrerà a tutte le forme di collaborazione volontaria e di intervento concedibili dall'Unione Europea, dalla Provincia Autonoma di Trento, dalle Amministrazioni pubbliche e da altri enti e soggetti, sia pubblici che privati, potrà stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati e svolgere qualsiasi altra attività, connessa e/o di supporto alle finalità istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

(3) La Fondazione potrà svolgere anche attività imprenditoriali, finanziarie e commerciali, anche al fine di promuovere la propria attività, connesse e correlate agli scopi istituzionali e realizzate in via del tutto secondaria, marginale ed accessoria, necessarie ed utili per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, nonché al fine di fornire supporto economico – finanziario e reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

3. Principi e metodi

(1) La Fondazione, nella propria autonomia e nel rispetto del principio di apertura nazionale e internazionale, coopera con gli altri soggetti provinciali.

(2) La Fondazione svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:

- semplicità, funzionalità ed economicità nell'organizzazione dell'attività di ricerca e di studio;
- sostegno alla mobilità delle idee e dei progetti di ricerca e di studio;
- promozione della conoscenza dei risultati dell'attività di ricerca e di studio;
- studio, ricerca, promozione e sostegno di progetti in coerenza con le finalità della Fondazione;
- valorizzazione economica dei risultati dell'attività di ricerca anche a beneficio dei soggetti che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati purché in modo compatibile con lo scopo non lucrativo della Fondazione;
- organizzazione secondo aree di ricerca, cooperazione e coordinamento tra le diverse articolazioni e strutture.

4. Collaborazioni e partecipazioni

(1) La Fondazione perseguirà i suoi scopi in una prospettiva saldamente radicata nel territorio provinciale e nello stesso tempo profondamente attiva nella costruzione di un network nazionale ed internazionale che, come del resto la stessa internet, costituisce il naturale contesto di ogni iniziativa che avviene sui media sociali.

(2) La Fondazione costruirà fattive collaborazioni con università, associazioni, fondazioni, e altre entità che possano condividere progetti e impegni per il perseguimento degli scopi della Fondazione. Sarà aperta a nuovi finanziatori, sia di grande che di piccola entità, purché rispettino e non modifichino la struttura e gli scopi, i principi e i metodi della fondazione.

5. Soggetti della Fondazione

(1) **I soggetti della Fondazione sono:**

- Fondatore e Partecipanti;
- Sostenitori.

6. Fondatore

(1) **E' "Fondatore" il soggetto che ha sottoscritto l'atto costitutivo**, ovvero ha aderito alla Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, **secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo.**

(2) **Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dal Collegio del Fondatore e dei Partecipanti** di cui all'art. 17, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

(3) Attraverso apposita modifica statutaria il Fondatore potrà essere affiancato e/o sostituito da altro soggetto attraverso un nuovo ingresso nella fondazione o l'assunzione della veste di fondatore da parte di uno dei sostenitori o partecipanti; in tal caso il soggetto che assume la veste di fondatore dovrà provvedere a subentrare negli obblighi, anche economici e patrimoniali, ed a porre in essere tutte le attività proprie del fondatore.

7. Partecipanti

(1) **E' "Partecipante" il soggetto che ha sottoscritto l'atto costitutivo**, ovvero ha aderito alla Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, **secondo quanto previsto – anche a titolo di conferimento - nel medesimo atto costitutivo.**

(2) Possono inoltre divenire Partecipanti, nominati tali con deliberazione adottata con la maggioranza di due terzi del Collegio del Fondatore e dei Partecipanti, le persone fisiche e/ o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di dotazione mediante conferimento in denaro ed al Fondo di gestione mediante contributo in denaro ovvero con l'apporto di beni materiali, immateriali o servizi. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

(3) La delibera di ammissione dei nuovi Partecipanti dovrà essere comunicata con lettera raccomandata al nuovo Partecipante e dovrà contenere indicazione della somma dovuta a titolo di Fondo di dotazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo Partecipante dovrà inviare alla Fondazione l'accettazione unitamente alla prova dell'avvenuto conferimento in denaro.

(4) I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e senza diritto a restituzione dei versamenti tempo per tempo effettuati a qualsiasi titolo.

(5) Il Collegio del Fondatore e dei Partecipanti decide con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione dei Partecipanti per l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, o previsti dal presente Statuto.
 - b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- (6) Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- a) modifica della forma giuridica del soggetto Partecipante reputata non compatibile dal Collegio del Fondatore e dei Partecipanti;
 - b) apertura di procedure di liquidazione ovvero assoggettamento del Partecipante a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo, anche stragiudiziali;
 - c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - d) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni pubbliche, statali e/o comunitarie, e delle contribuzioni ricevute.

8. Sostenitori

(1) Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto di beni materiali, immateriali o servizi. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e sostegno alla Fondazione.

(2) I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo o apporto a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

(3) I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

(4) La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il medesimo assicura il proprio contributo utile agli scopi della Fondazione.

(5) I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, anche con riferimento ad esercizi successivi e senza diritto a restituzione dei versamenti tempo per tempo effettuati a qualsiasi titolo.

(6) Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione dei Sostenitori, per l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare i conferimenti assunti come obbligo, o previsti

dal presente Statuto.

- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

(7) Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- a) modifica della forma giuridica del soggetto Sostenitore reputata non compatibile dal Collegio del Fondatore e dei Partecipanti;
- b) apertura di procedure di liquidazione ovvero assoggettamento del Sostenitore a procedure concorsuali di qualsivoglia tipo, anche stragiudiziali;
- c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- d) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni pubbliche, statali e/o comunitarie, e delle contribuzioni ricevute.

9. Sostenitori e Partecipanti esteri

Possono essere nominati Sostenitori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Sezione II – Organi della Fondazione

10. Organi della Fondazione

(1) Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore contabile;
- il Collegio del Fondatore e dei Partecipanti.

11. Presidente e Vice Presidente

(1) **Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti**, a condizione che vi sia il voto conforme del Fondatore. **Egli durerà in carica quattro anni.**

(2) **Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed inoltre:**

a) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione, verificando altresì l'osservanza dello Statuto;

b) assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione.

(3) **Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.**

(4) Col parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì conferire, in via continuativa e per specifiche categorie di atti o per singoli atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.

(5) Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

(6) Il Presidente con il Direttore generale determina le linee guida e di ricerca della Fondazione.

(7) Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.

(8) **Il Consiglio di Amministrazione**, nella prima seduta, **elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente**. Egli esercita, per la stessa durata della carica, le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano.

12. Consiglio di Amministrazione. Composizione

(1) **Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero da tre a cinque componenti**, compreso il Presidente, tutti scelti tra personalità culturali o manageriali italiane ed internazionali.

(2) **Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio del Fondatore e dei Partecipanti**, che contestualmente ne determina il numero. In sede di costituzione il Consiglio di Amministrazione verrà nominato dal Fondatore e dai Partecipanti costituenti, salva eventuale successiva integrazione da parte del Collegio del Fondatore e dei Partecipanti.

(3) **I consiglieri durano in carica quattro anni** e possono essere confermati per ulteriori due mandati consecutivi, salvo revoca per giusta causa da parte del Collegio del Fondatore e dei Partecipanti prima della scadenza del mandato.

(4) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto.

(5) Qualora un Consigliere venga meno per qualunque ragione esso è sostituito, fino ad esaurimento del mandato, con persona indicata con le stesse modalità del Consigliere sostituito.

(6) I componenti del Consiglio non possono far parte di altri organi della Fondazione né dirigere strutture operative della medesima.

13. Funzioni del Consiglio di Amministrazione

(1) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

1. è organo di indirizzo generale dell'attività della Fondazione, ha il compito di attuare gli scopi della stessa e in quanto tale adotta ed aggiorna annualmente, il programma pluriennale di attività su proposta del Presidente, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione scientifica e direttive generali di amministrazione della Fondazione su proposta del Presidente; approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo;
2. approva annualmente il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente, e le relative relazioni accompagnatorie;
3. ove opportuno, approva i regolamenti della Fondazione, su proposta del Presidente;
4. può delegare specifici compiti o funzioni a singoli Consiglieri o al Direttore generale;
5. si occupa del reperimento dei fondi e delibera altresì l'accettazione di contributi, elargizioni, erogazioni liberali, legati, donazioni e lasciti;
6. delibera circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni mobili e immobili;
7. delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura di conti correnti bancari e postali, assunzione di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti, ferma restando la possibilità di delegare tali attività al Direttore generale nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e nei limiti del budget;
8. delibera l'importo del budget a disposizione del Direttore generale;
9. delibera su proposta del Presidente gli incrementi patrimoniali da destinare al Fondo di dotazione;
10. nomina il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente scegliendoli all' interno del Consiglio di Amministrazione stesso;
11. nomina, su proposta del Presidente della Fondazione, il Direttore generale;
12. delibera l'ammissione e l'esclusione dei Sostenitori;
13. nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 15 comma 2 del presente Statuto;
14. propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Collegio del Fondatore e dei Partecipanti;
15. svolge tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

14. Consiglio di Amministrazione. Convocazione e quorum

(1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio. **La convocazione avviene:**

- mediante lettera raccomandata, fax o e-mail a condizione che sia data conferma della ricezione, o mediante posta elettronica certificata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, della data e del luogo per la convocazione, che potrà essere anche diverso da quello della sede sociale, purché in Italia; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima della data della riunione, mediante le modalità di cui sopra o anche mediante telegramma. Nella convocazione devono essere specificati anche i motivi di urgenza.

(2) Per la validità delle riunioni e deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

(3) Qualora un componente del Consiglio dichiarerà di poter partecipare unicamente in conferenza, comunicandone per iscritto al Presidente i comprovati e giustificati motivi, è ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio conferenza o per video conferenza o conferenza via Internet o mediante ciascun altro mezzo idoneo a consentire e garantire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti a mezzo telefax o per via telematica; ferma restando comunque la necessità della contestualità tra esame delle materie trattate e relativa deliberazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nella sede della Fondazione, in cui si dovrà trovare il Presidente con il Direttore generale, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

15. Comitato scientifico

(1) **Il Comitato scientifico è organo di indirizzo dell'attività scientifica della Fondazione** e presta consulenza al Presidente e al Consiglio di Amministrazione esprimendo pareri e proposte.

(2) Il Comitato scientifico è composto da tre componenti, eletti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione.

(3) I componenti del Comitato scientifico rimangono in carica con mandato coincidente a quello del Consiglio di Amministrazione.

(4) Il Consiglio di Amministrazione definisce con regolamento ulteriori competenze ed attribuzioni del Comitato Scientifico; nel medesimo regolamento sono definite altresì le norme per il funzionamento del Comitato medesimo e le disposizioni per la revoca e la decadenza dei relativi componenti.

(5) I componenti del Comitato scientifico non possono svolgere attività di ricerca culturali o di studio remunerate, anche indirettamente, per conto della Fondazione.

16. Revisore contabile

(1) **Il Revisore contabile è nominato dal Collegio del Fondatore e dei Partecipanti** e in sede di costituzione dal Fondatore e dai Partecipanti costituenti, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

(2) Deve essere iscritto nel Registro dei revisori contabili.

(3) Il Revisore Contabile adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e

2403 bis del codice civile. La sua responsabilità è quella prevista all'art. 2407 del codice civile.

17. Collegio del Fondatore e dei Partecipanti

(1) Il Collegio del Fondatore e dei Partecipanti della Fondazione è composto dal Fondatore e dai Partecipanti.

(2) Il Collegio del Fondatore e dei Partecipanti garantisce il rapporto vitale con le istituzioni e i privati interessati agli scopi della Fondazione.

(3) La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del numero dei componenti dello stesso è deliberata dal Collegio del Fondatore e dei Partecipanti a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

(4) La nomina del Revisore contabile è deliberata dal Collegio del Fondatore e dei Partecipanti a maggioranza semplice dei suoi componenti.

(5) Spetta al Collegio del Fondatore e dei Partecipanti la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del revisore contabile.

(6) Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno una riunione del Collegio del Fondatore e dei Partecipanti, nel corso della quale illustra le principali attività svolte e l'andamento generale della Fondazione.

(7) I Sostenitori possono presentare alla riunione del Collegio del Fondatore e dei Partecipanti interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni di carattere non vincolante.

(8) Il Collegio del Fondatore e dei Partecipanti delibera sulle modificazioni dello Statuto secondo le modalità previste nell'art. 25.

(9) Il Collegio del Fondatore e dei Partecipanti delibera altresì l'esclusione dei Partecipanti secondo le modalità previste dall'art. 7.

18. Conflitto di interessi. Assenza di vincoli rappresentativi o di mandato verso i designanti gli organi della Fondazione.

1) I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti o affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

(2) Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

(3) I componenti degli Organi della Fondazione comunque nominati non hanno vincoli di mandato.

Sezione III - Organizzazione delle attività

19. Organizzazione delle attività di ricerca

(1) La Fondazione potrà determinare, con appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente e del Direttore generale coerentemente con le linee di programma pluriennale di attività, l'articolazione e le strutture organizzative più appropriate, quali centri di ricerca e di studio, comitati, commissioni interne, gruppi di lavoro o altre unità operative di forma diversa. Tali articolazioni operano in modo coerente e coordinato nel quadro delle scelte generali di programmazione della Fondazione.

20. Direttore generale

(1) **L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, per una durata di quattro anni.** L'incarico è rinnovabile e può essere revocato dal Consiglio di amministrazione stesso in qualsiasi momento su richiesta del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri.

(2) Il Direttore generale cura l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi riguardanti l'amministrazione stabiliti dal Consiglio di amministrazione, propone i programmi e i progetti e risponde della loro attuazione; gestisce i beni e gli strumenti della Fondazione; gestisce il budget deliberato dal Consiglio per le attività correnti; coordina l'attività del personale assegnato e dei progetti in atto. Propone con il Presidente le linee guida e la ricerca della Fondazione e quant'altro gli verrà attribuito dal Consiglio di Amministrazione con apposita procura.

(3) Il Direttore generale ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto alle sedute degli organi collegiali della Fondazione.

Sezione IV – Patrimonio e mezzi economici

21. Fondo di dotazione e Fondo di gestione

(1) Il Fondo di dotazione iniziale della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e dotazioni finanziarie conferiti dal Fondatore e dai Partecipanti all'atto della costituzione o successivamente all'uopo destinati.

(2) **Tale Fondo di dotazione potrà essere incrementato da:**

a) ulteriori conferimenti da parte del Fondatore o dei Sostenitori;

b) contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati espressamente destinati ad accrescere il Fondo di dotazione della Fondazione;

c) avanzi di gestione destinati all'incremento del Fondo di dotazione.

(3) Il Fondo di gestione e le fonti di finanziamento dell'attività corrente della Fondazione sono costituite:

a) dai finanziamenti, contributi, apporti di servizi del Fondatore, dei Partecipanti e degli altri Sostenitori;

b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il Fondo di dotazione della Fondazione;

c) dai proventi, corrispettivi e altre entrate derivanti dall'attività della Fondazione; i ricavi netti delle attività collaterali saranno destinati al raggiungimento dei fini sociali.

d) dagli avanzi di gestione destinati al finanziamento dell'attività.

(4) Gli utili derivanti dalla gestione non possono comunque essere distribuiti e devono essere integralmente destinati agli scopi della Fondazione.

(5) Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione utilizza, oltre ai beni mobili e immobili conferiti dal Fondatore, dai Partecipanti e dai Sostenitori nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche i beni messi a disposizione nonché i beni strumentali all'attività acquisiti o realizzati dalla Fondazione stessa.

(6) Il Fondo di dotazione è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione e i relativi organi devono preservarne l'integrità.

22. Esercizio finanziario bilancio, libri e scritture contabili

(1) L'esercizio finanziario ed economico della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

(2) I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli da 2423 a 2435 bis del codice civile, e sono approvati dal Consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

(3) La Fondazione invia al Fondatore e ai Sostenitori copia dei programmi pluriennali, del bilancio, del budget e delle relative relazioni.

(4) La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile.

(5) La Fondazione adotta un regolamento per la disciplina dell'attività contabile, dei bilanci e delle scritture contabili di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

23. Valorizzazione e diffusione dei risultati degli studi e della ricerca

(1) La Fondazione svolge la propria attività con una specifica attenzione a valorizzare, anche economicamente, i propri risultati e ad utilizzarli a vantaggio dello sviluppo locale nella sua dimensione sociale, economica e culturale.

La Fondazione, in particolare, dà rilievo all'attività di trasmissione delle conoscenze dal sistema della ricerca a quello industriale e viceversa, favorendo l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilità di competenze tecniche specifiche, anche in sede locale.

24. Scioglimento e devoluzione dei beni

(1) Quando lo scopo della Fondazione è divenuto impossibile o sono divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo, la Fondazione si estingue con delibera assunta ai sensi dell'art. 25 e i beni mobili e immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, al Fondatore e/o ai Partecipanti e/o e ai Sostenitori che li hanno originariamente conferiti.

(2) Laddove il Fondo di dotazione residuo dovesse risultare superiore agli effettivi conferimenti originari l'eccedenza dovrà essere devoluta, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività negli stessi settori e campi di intervento della Fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

Sezione V – Disposizioni finali

25. Modifiche dello Statuto

(1) Lo Statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Collegio dei Fondatori e Partecipanti approvata dai due terzi dei suoi componenti sentito altresì il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

Trento, 19 aprile 2010

F.to: Andrea Zanotti

F.to: Bettotti Sergio

F.to: Daniela Degasperi teste

F.to: Angela Lazzeri teste

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)